

Premi di produttività e regime fiscale agevolato

La **Legge di Stabilità 2016 (Legge 208/2015)** ha reintrodotta la tassazione agevolata sui premi di produttività erogati dai datori di lavoro del settore privato ai lavoratori dipendenti, ampliando altresì la platea di beneficiari e aumentando il limite dei redditi ammessi all'incentivo, adesso pari a 50mila euro lordi annui.

Il provvedimento, in vigore dal **1° Gennaio 2016**, ha elevato il limite dei redditi ammessi all'incentivo e prevede specifiche ipotesi di detassazione totale dei premi erogati "in natura".

I premi produttività, infine, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del lavoratore o del suo nucleo familiare ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE).

.....

Riferimento normativo e ambito

La previsione è contenuta nell'art. 1, commi 182-191 della Legge di Stabilità 2016.

Le agevolazioni di cui si tratta interessano il solo settore privato e riguardano

i premi di risultato il cui ammontare è variabile e la cui corresponsione è legata ad "incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione", misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti da un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che sarà adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Condizioni

Per poter fruire dell'agevolazione, è necessario che l'erogazione avvenga in esecuzione di contratti aziendali o territoriali (contratti collettivi di "secondo livello") sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU.

Novità

La legge di stabilità introduce la completa detassazione del premio di produttività nel caso in cui il lavoratore scelga, in luogo della retribuzione, l'erogazione mediante corresponsione di somme che non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF ai sensi del comma 2 dell'art. 51 D.P.R. n.917/1986 (ad es. *contributi di assistenza sanitaria*) ovvero attraverso la cessione di prodotti dell'azienda al valore normale (art. 51, c.3 TUIR).

- * Se il lavoratore, inoltre, scegliesse anche solo *parzialmente* l'erogazione attraverso valori non concorrenti alla determinazione del reddito, le somme saranno completamente escluse dalla base imponibile ai fini della tassazione.

Si evidenziano in particolare le modifiche intervenute all'art. 51 del TUIR (con riferimento in particolare all'art. 51, co. 2, lettere f), f-bis), f-ter):

Sono escluse dalla base imponibile *“le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati all'art. 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio”*, nonché quelli erogati *“per la fruizione di servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti a favore dei medesimi familiari”*.

Altresì, non concorre a formare il reddito, *“l'utilizzazione di opere e servizi offerti dal datore di lavoro riconosciuti volontariamente o sulla base di accordi collettivi o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, alla generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti o ai familiari”* per finalità di utilità sociale, quali educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.

Computo nei redditi

I premi produttività corrisposti entro i limiti previsti, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del lavoratore o del suo nucleo familiare ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE).

Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Criteri di computo e misurazione

Ai fini della determinazione dei premi di produttività, è previsto che venga computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.

I criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione nonché le modalità attuative della nuova disposizione, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro saranno stabiliti con un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Qui di seguito una sintesi schematica delle differenti situazioni ai fini della tassazione.

Tassazione agevolata

Causali di corresponsione

Premi di risultato legati a:

- incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili in base a criteri che saranno definiti con un decreto di prossima emanazione (entro 60 gg.);
- somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa

Tipologia premio

In denaro, unitamente alla retribuzione

Periodo di applicazione

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016

Beneficiari

Lavoratori dipendenti del settore privato:

- impiegati
- operai
- quadri
- apprendisti

salvo espressa rinuncia scritta

Limite di reddito 2015

- 50.000 euro
- Se il sostituto d'imposta non è lo stesso che ha rilasciato la *certificazione unica dei redditi* per l'anno precedente, sarà il lavoratore ad attestare l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.

Importo massimo

- 2.000 euro
- 2.500 euro se i lavoratori sono coinvolti pariteticamente nell'organizzazione aziendale

Tassazione agevolata

Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale: aliquota 10%

Procedura

L'erogazione deve avvenire in esecuzione di contratti aziendali o territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU

Ulteriore agevolazione

Redditi neutri per ISEE

Detassazione

Causali di corresponsione

Trattamenti di welfare aziendale, fruiti in alternativa ai premi aziendali:

- prestazioni a sostegno di istruzione, educazione, assistenza sociale e sanitaria, servizi asili nido, borse di studio a familiari);
- cessione di prodotti dell'azienda al valore normale
- contributi ad enti o casse a fini assistenziali
- contributi versati al fondo di previdenza complementare

Tipologia premio

Erogazione di servizi e prestazioni

Periodo di applicazione

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016

Beneficiari

Lavoratori dipendenti del settore privato:

- impiegati
- operai
- quadri
- apprendisti

salvo espressa rinuncia scritta

Limite di reddito 2015

- 50.000 euro
- Se il sostituto d'imposta non è lo stesso che ha rilasciato la *certificazione unica dei redditi* per l'anno precedente, sarà il lavoratore ad attestare l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.

Importo massimo

- 2.000 euro
- 2.500 euro se i lavoratori sono coinvolti pariteticamente nell'organizzazione aziendale

Tassazione agevolata

Detassazione totale

Procedura

L'erogazione deve avvenire in esecuzione di contratti aziendali o territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU

Ulteriore agevolazione

Redditi neutri per ISEE